

Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione della Fondazione Piemonte dal Vivo

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO DA	APPROVATO DA	NOTE
REV. 00	29/01/2016	Responsabile della prevenzione della corruzione	Consiglio di Amministrazione	Prima adozione
REV. 01	25/01/2019	Responsabile della prevenzione della corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
REV. 02	15/06/2022	Responsabile della prevenzione della corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA	3
1. QUADRO NORMATIVO.....	4
1.1. Ambito soggettivo di applicazione	4
1.2. Sanzioni.....	5
2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE	6
2.1 <i>Governance</i> e struttura organizzativa della Fondazione	6
2.2 Finalità del Piano della Fondazione PIEMONTE DAL VIVO	6
2.3 Destinatari	6
2.4 Procedura per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	7
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	8
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI.....	10
4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione	10
4.2 Fattispecie di reato rilevanti nella Fondazione PIEMONTE DAL VIVO.....	11
4.3 Attività a rischio	11
5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	13
5.1 Regolamenti e direttive	13
5.2 Protocolli e procedure	13
5.3 Sistemi di controllo	13
5.4 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente.....	14
5.5 Misure di rotazione	14
5.6 Selezione del personale.....	15
6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO	16
6.1 Principi generali della trasparenza nella Fondazione PIEMONTE DAL VIVO	16
6.2 Ruoli e responsabilità	16
6.3 Amministrazione trasparente.....	17
6.4 Accesso civico	19
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE	21
8. SANZIONI DISCIPLINARI.....	22
9. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”	24

PREMESSA

Alla luce di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 la Fondazione Piemonte dal Vivo (di seguito anche “**Fondazione PDV**” o “**Fondazione**”) ha adottato il presente Piano per la prevenzione della corruzione e provvede annualmente al suo aggiornamento.

Il DLgs. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile alle associazioni, alle **fondazioni** e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con **bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.**

La legge e, in modo conforme, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con la Delibera n. 8/2015 hanno previsto la possibilità che il Piano per la prevenzione della corruzione contenesse al suo interno una sottosezione per la parte relativa agli adempimenti in materia di trasparenza (cd. Piano per la trasparenza e l’integrità). Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di seguito anche “**PNA 2016**” (Determina dell’Autorità nazionale anticorruzione del 3.8.2016) è stata chiarita ulteriormente l’opportunità di adottare un unico documento che tratti in modo congiunto la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Si precisa d’altronde che la disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – va considerata come parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione.

Ciò premesso, la Fondazione è dotata di un unico documento: *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* (di seguito anche “**Piano**” o “**PTPC**”).

Come previsto dalla normativa vigente, il presente Piano ha natura triennale e potrà essere aggiornato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito anche “**RPCT**”), entro il 31 gennaio di ogni anno.

1. QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, delle specifiche misure per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione

Le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Determina 1134/2017, (di seguito anche "Linee Guida" o "Linee Guida ANAC"), hanno meglio definito l'ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 e gli adempimenti richiesti. Le diverse tipologie di controllo sono state definite con chiarezza dal Testo unico sulle società partecipate (art. 2 del d.lgs. 175/2016).

Inoltre, il d.lgs. 97/2016 con lo scopo di meglio chiarire l'ambito soggettivo di applicazione inserisce, all'interno del d.lgs. 33/2013, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013, contestualmente abrogato.

Il suddetto articolo 2-bis, individua tre macrocategorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1);
- altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo, associazioni, fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 2);
- altre società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3).

Si possono dunque distinguere:

- gli enti c.d. "controllati", in cui la P.A. in qualunque sua forma, direttamente o indirettamente, esercita un effettivo controllo individuato con i criteri dell'art. 2359 co. 1 nn. 1 e 2 c.c. (si tratta dei casi in cui la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria);
- gli enti "meramente partecipati" o "partecipati non in controllo", in cui la presenza pubblica non è atta ad esercitare il predetto controllo, trattandosi di una partecipazione talvolta anche minimale.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" ed enti "a partecipazione pubblica non di controllo" non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

I primi sono a tutti gli effetti assimilati alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; I secondi, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.

In particolare, gli enti "controllati" saranno tenuti alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano triennale per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

1.2. Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

2. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA FONDAZIONE

2.1 Governance e struttura organizzativa della Fondazione

Vocazione istituzionale della Fondazione – in piena coerenza con gli scopi statutari stabiliti in accordo con il Socio Unico Regione Piemonte – sono la diffusione e la promozione sul territorio regionale delle arti performative nel loro complesso, promuovendo la collaborazione e il coordinamento tra soggetti e strutture per la realizzazione del progetto di distribuzione comprensivo di varie forme di produzione e spettacolo.

Il sistema di governo della Fondazione PDV si basa sull'esistenza di:

- Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

I principi di funzionamento di tali strutture sono regolamentati dalle prescrizioni contenute nello Statuto della Fondazione. L'organizzazione della Fondazione PDV trova la sua sintesi nell'Organigramma pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

2.2 Finalità del Piano della Fondazione PDV

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Fondazione sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Fondazione, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l'individuazione delle modalità con cui la Fondazione intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

2.3 Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche "**Destinatari**"):

- i Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisori dei conti;
- il personale dipendente (anche a tempo determinato) della Fondazione.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice Etico.

2.4 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il PTPC può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (*i*) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (*ii*) di un mutamento strutturale dell'ente o (*iii*) di una rilevante modifica normativa. L'approvazione e le eventuali modifiche del Piano vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il RPCT è tenuto a una attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento"¹

Tale documento, (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa al Revisore dei conti, ai dipendenti e ai collaboratori.

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Fondazione, entro il 15 dicembre di ogni anno o altra data stabilita dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC.

¹ Alla luce della Determinazione ANAC 1134/2017, p.22, pare invece essere escluso l'aggiornamento annuale previsto dalla L.190/2012.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, l. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui – in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio – il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le informazioni relative alla nomina del RPCT devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- non esclusività della funzione (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella Fondazione Piemonte dal Vivo viene individuato nel **dott. Matteo Negrin**, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.01.2018.

Tale soggetto sarà tenuto anche agli adempimenti in materia di trasparenza (di cui al paragrafo 6) in quanto – dopo la riforma operata dal DLgs. 97/2016 – il Responsabile per la trasparenza si identifica nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione (salvo eccezioni da motivare).

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione spetta:

- Proporre l'aggiornamento del PTPC.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo le eventuali modifiche che dovessero rendersi opportune.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre, salvo proroghe) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web (Sezione: Altri Contenuti- Anticorruzione).
- Garantire la formazione dei dipendenti che operano nei settori esposti al rischio di corruzione.
- Garantire la pubblicazione sul sito web della Fondazione dei dati della stessa richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Verificare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza e prevedere una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

Per quanto riguarda la **responsabilità del RPCT**, essa sussiste:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012).
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012)
- alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

Gli eventuali **Referenti per la prevenzione** sono designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- definire specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione”, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale –, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Capo citato del codice penale contempla le seguenti fattispecie di reato:

- art. 314 (Peculato)
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato)
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- art. 317 (Concussione)
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- art. 321 (Pene per il corruttore)
- art. 322 (Istigazione alla corruzione)
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- art. 323 (Abuso d'ufficio)
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

4.2 Fattispecie di reato rilevanti nella Fondazione PDV

A seguito del “*self risk assessment*” effettuato principalmente attraverso l’analisi della documentazione della Fondazione, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Corruzione in atti giudiziari
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Abuso di ufficio

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia rappresentare la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

4.3 Attività a rischio

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 4.2, e a seguito dell’analisi effettuata, possono essere considerate quali aree a rischio, all’interno della Fondazione, le seguenti attività:

- Rapporti con il socio unico Regione Piemonte e con altri enti pubblici (modalità di contribuzione, stipula convenzioni);
- Gestione dei finanziamenti;
- Gestione entrate, spese e patrimonio (cassa, tesoreria, flussi finanziari);
- Attività di formazione e di rendicontazione del budget della Fondazione;
- Scelta del contraente nell’acquisto di forniture e/o servizi;
- Conferimento o autorizzazione di incarichi e/o di trasferte a propri dipendenti o a soggetti esterni;
- Procedure per la selezione e gestione del personale e per le progressioni di carriera;
- Gestione biglietteria;
- Affari legali e contenzioso;
- Uso del telefono, del pc e di altri dispositivi e/o attrezzature della Fondazione;

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Fondazione, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico

5.2 Protocolli e procedure

Nella Fondazione PDV sono già operative una serie di procedure idonee a contrastare o a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Organigramma
- Convenzioni e protocolli d'intesa con altri enti pubblici e privati
- Regolamento per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante procedure semplificate
- Elenco fornitori
- Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi
- Convenzione con il Comune di Collegno per la concessione in uso della Lavanderia a Vapore

Saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PTPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Particolare attenzione merita l'emanazione del nuovo codice appalti anch'esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

5.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività di *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

5.4 Incompatibilità e inconferibilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

5.5 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione e evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

Tuttavia, il PNA 2016 precisa che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come la Fondazione PDV.

La Fondazione si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

In particolare si farà in modo che:

- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

5.6 Selezione del personale

Per quanto compatibili, la Fondazione PDV adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alle norme di legge, avendo provveduto alla predisposizione di un apposito regolamento.

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA NELLA FONDAZIONE PDV

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – è parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

Nel presente documento sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza nella Fondazione PDV

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, la Fondazione PDV è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Fondazione è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 s.m.i;
- Alla realizzazione della **sezione “Amministrazione trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico** come riformato dal d.lgs. 97/2016);

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

6.2 Ruoli e responsabilità

Il Responsabile per la trasparenza:

- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura assieme ai dirigenti responsabili dell'amministrazione la regolare attuazione dell'accesso civico;

Il Responsabile per la trasparenza che può identificarsi nel soggetto che svolge anche il ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tale soggetto nella Fondazione PDV coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e viene individuato nel **dott. Matte Negrin**, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19.01.2018.

L'art. 10 del d.lgs. 33/2013 come riformato dal d.lgs. 97/2016, prevede inoltre l'indicazione, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del suddetto d.lgs. 33/2013.

6.3 Amministrazione trasparente

La Fondazione PDV è tenuta a costituire ed aggiornare sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Amministrazione trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Fondazione, il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici:

- Segreteria di Presidenza e Direzione
- Area Amministrazione
- Area Tecnica

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

In particolare si individua nella persona della dott. **Claudia Agostinoni**, coordinatore della Segreteria di Presidenza e Direzione, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Fondazione.

La Fondazione, per il tramite del Responsabile della Trasparenza e dei suoi referenti eventualmente individuati, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l'aggiornamento sui dati relativi alla propria area (esemplificativamente e non esaustivamente, i contratti conclusi, l'elenco fornitori, i dati del personale, etc.), nonché la segnalazione al Responsabile della Trasparenza delle eventuali inesattezze o carenze. Ciascuno di questi dovrà, dunque, trasmettere al Responsabile della trasparenza le informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti, nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Fondazione PDV.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

Si attendono inoltre Linee guida specifiche in merito ad un corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza negli enti diversi dalla P.A.

b) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

La Fondazione, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3 co. 1 del Codice Privacy). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11 co. 1 lett. d) del Codice Privacy). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

6.4 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per tale ragione, la Fondazione PDV ha creato il seguente indirizzo mail: accesso.civico@piemontedalvivo.it, pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, la Fondazione PDV assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità; le stesse saranno integrate e sinergiche con le attività formative sul Codice Etico.

È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione.

In particolare, in sede di aggiornamenti e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPC.

Occorre svolgere un adeguato programma di formazione degli amministratori, dei dipendenti e dello stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione in relazione alla materia in oggetto.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. I relatori potranno essere lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione ovvero professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà tramite incontri collettivi ovvero per singole aree di attività.

Oggetto della formazione saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- l'esistenza, la struttura e le finalità del Piano di prevenzione della corruzione;
- il Codice Etico;
- i reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni);
- le disposizioni, le misure attuate e le procedure esistenti per la prevenzione della corruzione;
- le norme e le misure attuate in materia di trasparenza;
- le modalità e i doveri di segnalazione degli illeciti e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

La l. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

I provvedimenti sanzionatori per tali violazioni sono, pertanto, commisurati al tipo di condotta ed alle sue conseguenze per la Fondazione PDV e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Restano salve le dirette responsabilità del RPCT e dei membri del Consiglio di Amministrazione per la mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione previste dalla legge o dal presente Piano.

Misure nei confronti dei dipendenti

Il lavoratore potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni quali (i) il richiamo verbale, (ii) l'ammonizione scritta, o (iii) la sospensione, a seconda della gravità della violazione posta in essere, dell'eventuale reiterazione di comportamenti contrari alle prescrizioni del Piano o delle procedure/regolamenti in esso richiamati e, in generale, delle circostanze in cui la condotta è stata posta in essere.

Nei casi più gravi, si potrà ricorrere al licenziamento con o senza preavviso per impiegati e quadri ovvero alla risoluzione del rapporto di lavoro per i dirigenti.

È affidato al RPCT il compito di accertare simili infrazioni ed al Direttore quello della concreta irrogazione.

Misure nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Piano o dei regolamenti/procedure in esso richiamati, il Presidente, su segnalazione del Responsabile per la prevenzione della Corruzione, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne siano derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca dalla carica.

Qualora le violazioni di cui sopra riguardino il Presidente, il RPCT provvederà a darne segnalazione direttamente al socio unico della Fondazione PDV.

Misure nei confronti del revisore

I comportamenti del Revisore dei conti che costituiscano una violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute o richiamate nel presente Piano, devono essere segnalati dal RPC al Consiglio di amministrazione e possono rendere necessari uno dei seguenti provvedimenti:

- censura scritta;
- proposta per la revoca dalla carica.

Misure nei confronti dei consulenti, fornitori e terzi in genere

Nei casi in cui una violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute o richiamate nel presente Piano sia posta in essere da uno dei collaboratori esterni, il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione o il Direttore – su segnalazione e accertamento da parte del RPCT – potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- richiamo scritto al rigoroso rispetto delle regole di condotte infrante;
- l'attivazione delle specifiche clausole negoziali inserite nei relativi contratti con cui vengono regolate le conseguenze di simili "condotte", avuto riguardo anche al pregiudizio patito dalla Fondazione.

9. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In particolare, il RPCT, nello svolgimento della propria attività, si doterà di:

- i. una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 54 bis, d.lgs. 165/2001 (*whistleblowing* del dipendente);
- ii. un sistema per la verbalizzazione dell’attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.

Con particolare riferimento al fenomeno del c.d. “*whistleblowing*”, l’art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

A tal proposito è visto con favore da parte dell’ANAC l’inserimento di misure che vadano nella prospettiva di riforma dell’istituto. In particolare per colmare le lacune della norma e indirizzare gli enti nell’utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l’ANAC ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*».

L’ANAC sottolinea la necessità che la segnalazione, ovvero la denuncia, sia “in buona fede”: la segnalazione deve essere effettuata nell’interesse dell’integrità dell’ente; l’istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l’etica e l’integrità nell’ente.

Particolare attenzione deve essere posta inoltre dai vertici dell’amministrazione e dal RPCT affinché non si radichino, in conseguenza dell’attività svolta dal RPCT, comportamenti discriminatori.

Il PNA 2016 evidenzia altresì che non vi è una gerarchia fra i canali di segnalazione previsti dal legislatore, non dovendosi, quindi, sanzionare (disciplinariamente) il dipendente che non si rivolge all’interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di *maladministration*.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione gli interessati possono inviare le stesse direttamente all’ANAC.

Si ricorda che l'ANAC si sta dotando di una piattaforma *Open Source* basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: si tratta di un sistema in grado di garantire, attraverso l'utilizzazione di tecnologie di crittografia moderne e standard, la tutela della confidenzialità dei questionari e degli allegati, nonché la riservatezza dell'identità dei segnalanti.